



Decreto Dirigenziale n. 64 del 13/05/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA DI GASPARRO ALBERTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' TAVERNA SAN FELICE DEL COMUNE DI PRESENZANO (CE), AI SENSI DELL'ART.24, CO.3, E DELL'ART.89, COMMI 3 E 4, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che la ditta individuale Di Gasparro Alberto, ai sensi della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., è stata esercente di un'attività estrattiva presso la cava di calcare sita alla località Taverna San Felice del comune di Presenzano (CE), per effetto del Decreto Dirigenziale n.2668 del 19.11.2002, su terreni in disponibilità individuati al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio di mappa n.13, particelle n.6, 7, 8/a, 9, 29/b, 53, 54;
- d. che il sito di cava in epigrafe (cod. PRAE 61065_01), nella perimetrazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, ricade in Area di Riserva S04CE;
- e. con nota del 19.10.2006 la ditta Di Gasparro Alberto ha formulato istanza per la perimetrazione di un comparto estrattivo all'intorno del proprio sito di cava, ai sensi dell'art.89, co.9, delle Norme di Attuazione (di seguito: NdA) del PRAE, secondo il quale *«per le cave autorizzate ricadenti in aree di riserva la Giunta Regionale della Campania delimita intorno all'area di cava, tenendo conto del giacimento estrattivo corrispondente, una nuova area suscettibile di nuove estrazioni, avente superficie corrispondente a quella massima di quattro comparti in cui deve essere in ogni modo suddivisa»*;
- f. che per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.7, co.1, ed all'art.21, co.3 lett.a), delle citate NdA, non è stato possibile individuare intorno al sito di cava in epigrafe un comparto estrattivo essendo l'area gravata da vincoli;
- g. che, vista la carenza normativa delle medesime Norme circa la prosecuzione ed il completamento delle attività in essere in cave ricadenti in Aree di Riserva, l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ha emanato la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 avente ad oggetto *“ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)”*;
- h. che, in particolare, al punto C.2 della richiamata Direttiva sono dettati gli indirizzi operativi inerenti le *“cave autorizzate (L.R. 54/85) ricadenti in Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni ed in Aree di Riserva del PRAE nel caso di mancata perimetrazione dei comparti”* ed è precisato che tali attività sono assimilabili alle cave che ricadono in *“aree non perimetrate”* alle quali si applica il disposto normativo previsto dalle NdA del PRAE all'art.24, co.3, ed all'art.89, commi 4 e 5;
- i. che, a riguardo, la Direttiva in parola chiarisce che *“è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei siti di cava in oggetto fino all'esaurimento delle superfici e dei volumi coltivabili e autorizzati, previa presentazione da parte dell'esercente di un progetto aggiornato che comprenda gli obbligatori interventi di ricomposizione ambientale, a garanzia dei quali deve essere prestata cauzione o garanzia fideiussoria bancaria. La durata dell'autorizzazione a rilasciarsi, in ogni caso, deve trovare giustificazione in un dettagliato cronoprogramma, così come previsto dalla Normativa del PRAE (art. 47 comma 2, art. 81, comma 1 lettera b, art. 83, comma 1 lettera b), redatto per fasi annuali e relativo sia agli interventi di residua coltivazione che a quelli di contestuale recupero ambientale”*;
- j. che, alla luce di quanto sopra, per il sito di cava *de quo* possono essere autorizzati la prosecuzione ed il completamento dell'attività estrattiva, previa presentazione di un progetto aggiornato secondo le disposizioni del PRAE (art.24, comma 3, ed art.89, commi 4 e 5, delle NdA);
- k. che, a tal fine, con nota acquisita al prot. regionale n.24170 del 13.01.2011, la ditta Di Gasparro Alberto ha presentato istanza per l'approvazione di un *“progetto di coltivazione e ricomposizione*

dell'area di cava ai sensi dell'art.24 delle norme di attuazione del PRAE Campania esteso, ai sensi del comma 4 art. 27 alle aree immediatamente limitrofe oggetto di pregressa estrazione”;

- l.** che a seguito di istruttoria è emerso che la predetta istanza fondava l'annessa proposta progettuale sull'assunto in base al quale l'area, interessata dalla presenza di cave abbandonate ubicate in adiacenza della cava della Ditta Di Gasparro Alberto, necessitava di un intervento di riqualificazione territoriale secondo quanto previsto dall'art.27, co.3, delle NdA del PRAE;
- m.** che con nota prot. regionale n.68811 del 30.01.2012, questo Ufficio ha dato comunicazione alla ditta Di Gasparro Alberto, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così formulata perché non ammissibile in quanto l'invocato art.27 delle NdA del PRAE disciplina specificatamente ed esclusivamente la prosecuzione ed il completamento delle attività in cave ricadenti nelle Aree di Crisi, fattispecie non riguardante il caso in parola;
- n.** che, con la medesima nota, l'Ufficio ha altresì comunicato alla Ditta l'obbligo di presentare un progetto per l'intera area di cava in applicazione dell'art.24, co.3, e dell'art.89, commi 4 e 5, delle NdA del PRAE e per effetto della citata Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009;
- o.** che con nota del 27.09.2012, acquisita al prot. regionale n.722951 del 03.10.2012, la ditta Di Gasparro Alberto ha depositato la documentazione relativa al *“Progetto per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza della Cava di calcare sita in località Taverna San Felice nel Comune di Presenzano (CE)”*;
- p.** che dall'esame istruttorio della documentazione trasmessa è emerso che la proposta progettuale presentata coinvolge terreni che non rientrano nell'originario perimetro di cava, assentito con Decreto n.2668/2002 ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/1985 s.m.i., ed altresì interessa anche un'adiacente cava abbandonata (cod. 61065_03);
- q.** che, tuttavia, il suddetto coinvolgimento è giustificato dalle particolari condizioni geologiche che interessano l'attuale area di cava, evidenziate con lo specifico studio geologico annesso alla proposta progettuale con la previsione di una riprofilatura morfologica del fronte che, al fine di garantire le dovute condizioni di stabilità, necessita l'occupazione di aree esterne all'originario perimetro estrattivo;
- r.** che l'analisi delle sezioni di progetto ha, altresì, evidenziato che la suddetta occupazione è *“minimizzata”* a quella necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di riqualificazione ambientale del sito di cava *de quo*;
- s.** che in considerazione del menzionato coinvolgimento di terreni non rientranti nell'originario perimetro di cava, l'area di intervento coinvolge i seguenti terreni catastalmente così individuati: foglio n.6 del comune di Presenzano (CE), particella n.19 di proprietà del comune di Tora e Piccilli; foglio n.13 del comune di Presenzano (CE), particelle nn. 9, 53 e 97 (ex 53), 54p e 90 (ex 54), 5013 (ex 8b), 5032 (ex 6), 5034 (ex 7), 5036 (ex 8a), 5039 (ex 11), 5042 (ex 29b) in disponibilità della ditta Di Gasparro Alberto;
- t.** che la cava abbandonata (cod. 61065_03) adiacente al sito estrattivo *de quo* e coinvolta nella proposta progettuale presentata dalla ditta Di Gasparro Alberto risulta censita nel *“Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse”* redatto ed approvato dall'ex Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, ai sensi dell'art.11 dell'O.M. n.3100/2000, trasferito nelle competenze dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.) per effetto dell'art.33 della L.R. 1/2008;
- u.** che, all'esito dell'istruttoria eseguita dallo scrivente Ufficio, è emerso che il *“Progetto per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza della Cava di calcare sita in località Taverna San Felice nel Comune di Presenzano (CE)”* risulta conforme alle vigenti norme in materia di attività estrattive;
- v.** che con nota acquisita al prot. regionale n.89242 del 30.11.2012 la ditta proponente ha riscontrato la nota prot. n.848091 del 19.11.2012 con la quale l'Ufficio ha chiesto alla ditta di trasmettere il numero di copie del progetto da consegnare alle Amministrazioni da invitare ai lavori della obbligatoria conferenza di servizi.

Premesso, altresì:

- a. che con nota prot. n.60320 del 25.01.2013 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i e per effetto dell'art.17, co.2, delle NdA del PRAE, volta all'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati per l'approvazione del *"Progetto per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza della Cava di calcare sita in località Taverna San Felice nel Comune di Presenzano (CE)"* presentato dalla ditta individuale Di Gasparro Alberto ai sensi dell'art. 24, co.3, e dell'art.89, commi 3 e 4, delle NdA del PRAE e per effetto della Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009;
- b. che il relativo AVVISO è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.7 del 04.02.2013 ed è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Presenzano (CE) a partire dalla stessa data;
- c. che in data 06.03.2013 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi *de qua* i cui lavori sono proseguiti in data 20.03.2013, 22.04.2013, 04.09.2013, 11.02.2014, 07.03.2014, 28.03.2014, 09.04.2014, 28.05.2014, 09.07.2014 quando sono stati sospesi, ai sensi del comma 4 dell'art.14ter della L. n.241/1990 s.m.i., per l'espletamento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) integrata con la Valutazione d'Incidenza (VI);
- d. che con nota prot. n.865837 del 14.12.2015 questo Ufficio, in qualità di Amministrazione Procedente, ha aggiornato i lavori di conferenza al 12.01.2016, vista la nota prot. regionale n.852779 del 09.12.2015 con la quale la UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso la determinazione conclusiva sulla procedura di VIA integrata con la Valutazione d'Incidenza resa dalla competente Commissione nella seduta del 28.10.2015;
- e. che l'avviso dell'aggiornamento dei lavori di conferenza al 12.01.2016 è stato pubblicato sul BURC n.1 del 04.01.2016 ed agli Albi Pretori dei Comuni di Presenzano (CE) e Tora e Piccilli (CE), ai fini della massima diffusione;
- f. che, dopo la seduta del 12.01.2016, i lavori di conferenza sono proseguiti concludendosi in data 16.02.2016.

Considerato:

- a. che, per l'area di interesse del progetto, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune di Presenzano (n.1519 del 30.04.2012) ed allegato al verbale della prima seduta di conferenza del 06.03.2013 riporta il regime vincolistico come di seguito indicato:
 - 1. *nelle tavole dello stato di fatto della Variante per le zone "D" del vigente strumento urbanistico, è individuata come "Area di Cava Esistente";*
 - 2. *presenza di vincolo idrogeologico;*
 - 3. *parzialmente interessata dall'area SIC denominata IT8010005 "Catena di Monte Cesima";*
 - 4. *assenza di Usi Civici;*
- b. che il succitato certificato di destinazione urbanistica non reca alcun riferimento alla perimetrazione del sito di interesse del progetto nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
- c. che, viceversa, dagli atti progettuali risulta che l'area oggetto d'intervento «... è classificata in parte Apa (Area di attenzione potenzialmente alta), ed in parte A4 (Area di alta attenzione)»;
- d. che nel corso della prima seduta di conferenza del 6 marzo 2013, il rappresentante dello STAP Foreste ha consegnato copia del *R.D. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli*, da cui risulta che l'area di interesse è gravata dal vincolo degli usi civici;
- e. che, per quanto sopra, in sede di conferenza, i Comuni di Presenzano e di Tora e Piccilli sono stati invitati ad effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare la presenza del suddetto vincolo, ricordando che ad esso si associa *ex lege* il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, co.1 lett.h, del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;
- f. che nel corso della seconda riunione di conferenza, tenutasi in data 20 marzo 2013 presso il sito di cava al fine di verificare lo stato dei luoghi del sito estrattivo e le problematiche connesse alla proposta progettuale presentata dalla ditta Di Gasparro Alberto, è emerso che i terreni di proprietà del comune di Tora e Piccilli, ricadenti in tenimento di Presenzano e coinvolti dal progetto estrattivo, sono caratterizzati anche dalla presenza di un bosco interessato da incendi;
- g. che la succitata circostanza comporta che le medesime aree sono gravate dal vincolo degli incendi boschivi, di cui alla L. n.353/2000 s.m.i., oltre che dal consequenziale vincolo paesaggistico *ex lege*, ai sensi dell'art.142, co.1 lett.g, del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;

- h. che, in occasione della stessa riunione di conferenza del 20.03.2013, il Sindaco del Comune di Tora e Piccilli ha confermato che le succitate aree sono anche soggette al vincolo degli usi civici, come emerso dagli atti depositati dal rappresentante dello STAP Foreste nella precedente riunione del 06.03.2013;
- i. che, per tutto quanto sopra, la Conferenza ha ravvisato la necessità di definire l'effettivo regime vincolistico gravante sull'area di progetto ed, a tal fine, l'Amministrazione Procedente ha chiesto:
 - 1. al Comune di Presenzano, di depositare, agli atti di conferenza, la documentazione amministrativa riportante i suoli ed i soprassuoli percorsi dal fuoco con indicazione dell'anno in cui sono avvenuti gli incendi e con la eventuale dichiarazione dell'imposizione del relativo vincolo;
 - 2. alle Amministrazioni comunali interessate ed alla ditta proponente, di consegnare, agli atti di conferenza, tutta la documentazione attestante la eventuale presenza del vincolo da usi civici gravante su tutte le aree coinvolte dal progetto estrattivo;

Considerato, altresì:

- a. che, in occasione della terza seduta di conferenza del 22 aprile 2013, il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Presenzano ha depositato agli atti la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.61 del 17.04.2013 (pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 17.04.2013 per 30 giorni), avente ad oggetto *“Legge 353/2000 ss.mm.ii. – Aree percorse dal fuoco Anno 2011 e 2012. Pubblicazione elenchi aree percorse dal fuoco”* dalla quale risulta che le particelle n.19, del foglio n.6, e n.54, del foglio n.13, sono state percorse dal fuoco nell'agosto 2012;
- b. che, nel corso della quinta seduta di conferenza del 11 febbraio 2014, i rappresentanti dello stesso Comune di Presenzano hanno depositato agli atti di conferenza anche la deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 17.01.2014 con la quale è espresso *«... parere favorevole all'intervento di che trattasi e di conseguenza alla deroga dei vincoli imposti ai sensi dell'art.10 della legge n.353/2000 di cui alla determinazione n.116 del 05.09.2013»* ed unitamente sono stati consegnati i documenti in essa richiamati;
- c. che, in occasione della succitata riunione del 11.02.2014, il Comune di Presenzano ha anche consegnato copia del Regio Decreto n. 65 del 13.05.1938 relativo alle terre del comune di Presenzano gravate da vincolo degli usi civici, nel quale non sono riportate le particelle interessate dalla proposta progettuale ricomprese nel medesimo territorio comunale;
- d. che, da quanto sopra e dall'ulteriore esame del Decreto del R. Commissario del 14.05.1938 del comune di Tora e Piccilli (allegato al verbale della prima seduta di conferenza del 06.03.2013), è emerso che le aree gravate dal vincolo degli usi civici afferiscono al demanio del medesimo Ente, in parte di proprietà della stessa Amministrazione comunale ed in parte di proprietà della ditta, così come emerso anche dallo studio relativo alla natura demaniale dei terreni interessati dalla presente procedura di autorizzazione (prot. reg. n.274161 del 17.04.2013), redatto dalla ditta proponente e consegnato alle Amministrazioni interessate al vincolo degli usi civici, del vincolo paesaggistico e del vincolo idrogeologico con nota prot. n.0291911 del 24.04.2013 di trasmissione del verbale di conferenza del 22 aprile 2013;
- e. che, in particolare, il succitato studio ha evidenziato che le ricostruzioni storiche farebbero ritenere che le aree di proprietà della ditta Di Gasparro erano escluse dal vincolo degli usi civici e, pertanto, erroneamente inserite nel citato decreto. A tal fine, può essere indicativa la tavola II *“Tavola grafica del Demanio San Felice del 27/10/1936”* allegata allo studio predetto nel paragrafo V *“Perizia istruttoria per la sistemazione redatta dal Geometra Emilio Buonanno Castelli”*;
- f. che il Sindaco del comune di Tora e Piccilli, nella stessa riunione di conferenza del 11 febbraio 2013, ha chiarito che *«... al fine di dirimere in via definitiva le problematiche inerenti la proprietà, ovvero la validità del titolo presentato dalla ditta Di Gasparro sulle particelle ex foglio 13 part. 6-7-9-13, fa propria la dissertazione presente nella relazione dell'Arch. Marina Bruno redatta per la ditta Di Gasparro»*;
- g. che la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 19.12.2013 avente ad oggetto *“Richiesta alla Regione Campania di autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre di uso civico, di pertinenza comunale, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della cava di calcare*

esistente sita in località Taverna San Felice”, trasmessa dal comune di Tora e Piccilli con nota prot. n.316 del 03.02.2014 (prot. regionale n. 76732 del 03.02.2014), è relativa ai terreni gravati da uso civico e di proprietà del medesimo comune, interessati dalla proposta progettuale presentata dalla ditta proponente;

- h. che, per tutto quanto sopra, nella seduta di conferenza di servizi del 28 marzo 2014 il rappresentante della UOD Foreste, competente in materia di usi civici, ha chiesto «... *al comune di Tora e Piccilli il rinvio di nuova delibera consiliare con la richiesta di correggere il decreto commissariale foglio 13 part.IIe n.6, 7, 11, 13 perché di proprietà privata sin dall'impianto del catasto*»;
- i. che, in occasione della successiva riunione di conferenza del 09 aprile 2014, il sindaco di Tora e Piccilli ha depositato agli atti la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 08.04.2014 in riscontro alla richiesta formulata nella seduta di Conferenza del 28.03.2014 dal rappresentante della “UOD Foreste” in materia di usi civici;
- j. che, al riguardo, durante la nona seduta di conferenza del 28 maggio 2014, il rappresentante della UOD Foreste ha ribadito la richiesta già formulata in data 28.03.2014 all'Amministrazione Comunale di Tora e Piccilli, ente gestore del vincolo degli usi civici, al fine di acquisire una nuova deliberazione di Consiglio Comunale con la quale sia confermata la richiesta del mutamento temporaneo di destinazione d'uso nei riguardi del vincolo “uso civico”, per le particelle di proprietà comunale interessate dal progetto, e la rettifica del Decreto del R. Commissario del 14.05.1938 per il comune di Tora e Piccilli, per le particelle di proprietà della ditta Di Gasparro, poiché la D.C.C. n.8 del 08.04.2014 depositata agli atti di conferenza non può essere ritenuta esaustiva;
- k. che, in occasione della seduta di conferenza del 9 luglio 2014, i convenuti hanno preso atto della nota prot. 1878 del 18.06.2014 (prot. regionale n.426985 del 23.06.2014) con la quale il Comune di Tora e Piccilli ha trasmesso la nuova Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2014, in riferimento alla quale con nota prot. n.476309 del 08.07.2014 la competente “UOD Foreste” ha dichiarato che «... *la Delibera di Consiglio Comunale di Tora e Piccilli (CE) numero 19 del 06.06.2014 è conforme alla richiesta di Mutamento di Destinazione avanzata in conferenza di servizi ... e che pertanto si provvederà all'autorizzazione in esame con decreto dirigenziale in fase di predisposizione*».

Considerato, inoltre:

- a. che, con riferimento al coinvolgimento della adiacente cava “abbandonata” (cod. 610565_03), con note prot. n.1779 del 13.02.2013 (allegata al verbale di conferenza del 06.03.2013) e prot. n.1459 del 11.02.2014 (allegata al verbale di conferenza del 07.03.2014) la A.R.Ca.Di.S. si è dichiarata incompetente sul progetto in esame;
- b. che, al riguardo, l'Amministrazione Procedente ha sempre ribadito che la succitata cava abbandonata cod. 61065_03, essendo ricompresa nel “*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abbandonate, abusive o dismesse*” approvato dall'ex Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque della regione Campania ai sensi dell'art.11 dell'O.M. n.3100/2000, rientra nelle competenze della citata Agenzia per effetto dell'art.33 della L.R. 30.01.2008, n.1;
- c. che, a fronte dell'assenza dell'Agenzia benché regolarmente invitata e ripetutamente sollecitata a prendere parte ai lavori della conferenza di servizi *de qua*, le Amministrazioni che sono intervenute al procedimento in conferenza di servizi hanno preso atto – attraverso le verifiche effettuate con le sezioni di progetto – che l'intervento sulla cava abbandonata è necessario ai fini della messa in sicurezza e della riqualificazione ambientale dell'intero fronte di cava della Ditta Di Gasparro Alberto.

Considerato, infine:

- a. che la cava di calcare sita alla località Taverna San Felice del comune di Presenzano, presentato dalla ditta individuale Di Gasparro Alberto, si apre su un versante caratterizzato dalla presenza, all'interno del principale ammasso roccioso di natura calcarea, di un filone basaltico che si presenta di tipo massivo, caratterizzato da un sistema di fratturazione la cui origine è connessa alle fasi di raffreddamento dell'effuso igneo ed alle successive fasi tettoniche che lo hanno

- interessato insieme all'ammasso carbonatico che lo ingloba;
- b. che l'attuale fronte di cava risulta fortemente instabile poiché l'ammasso calcareo, che costituisce il principale litotipo in cui si apre la cava in oggetto, è caratterizzato da un assetto microfratturato con tendenza a sfaldarsi e con la formazione di blocchi instabili; tale assetto litologico - strutturale è presente soprattutto nel settore destro (guardando) del fronte di cava e favorisce – in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi – l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento concentrato con la formazione di solchi di erosione e conseguenti movimenti di instabilità dell'ammasso del tipo “colate detritiche”;
 - c. che le evidenziate caratteristiche geologiche s.l. dell'attuale fronte di cava impongono il coinvolgimento di aree esterne all'attuale perimetro di cava per creare le condizioni progettuali ed operative necessarie a garantire la sicurezza dell'intero fronte in fase di svolgimento delle attività ed a completamento del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cava stessa;
 - d. che, tenendo conto degli assetti geologici s.l. che caratterizzano la cava *de qua*, il progetto di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza in epigrafe prevede:
 - 1. la realizzazione di complessivi n.24 gradoni caratterizzati da scarpate di 5m, pedate di 3,50m ed inclinazione < 60°;
 - 2. il piazzale di cava posto alla quota finale di 202m s.l.m., mentre il ciglio della cava si sviluppa tra la quota minima di circa 315m s.l.m. e la quota massima di circa 330m s.l.m. in funzione dell'andamento del versante naturale;
 - 3. la realizzazione, propedeutica all'inizio delle attività, di una pista di arrocco per raggiungere la zona di ciglio in totale sicurezza, prevista nel settore sinistro del fronte di cava (guardando) ove occuperà, in parte, anche suoli di proprietà del comune di Tora e Piccilli ricadenti in territorio comunale di Presenzano; tale pista sarà “ripristinata” durante le fasi di avanzamento della coltivazione mentre sarà realizzata una pista di arrocco definitiva che, procedendo dall'alto verso il basso, sarà eseguita contemporaneamente agli interventi di realizzazione dei gradoni di progetto;
 - 4. un volume di materiale calcareo estraibile complessivamente pari a 1.232.970m³ ed un volume di materiale basaltico estraibile complessivamente di 36.030m³, per un volume totale da estrarre di 1.269.000m³;
 - 5. una tempistica per la sua realizzazione di 10 anni a partire dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva, secondo il cronoprogramma delle attività (TAV. N°I/2) redatto mediante diagramma di Gantt ed acquisito al prot. regionale n.313406 del 07.05.2014 e facente parte integrante del progetto approvato in conferenza di servizi;
 - 6. interventi di rinaturalizzazione delle aree con piantumazione di essenze vegetazionali coerenti con la originaria destinazione di bosco delle aree e della presenza del vincolo degli usi civici, secondo quanto riportato nella Relazione Agronomica datata 10 luglio 2014 e facente parte integrante del progetto approvato in conferenza di servizi;

Rilevato:

- a. che nel corso della conferenza di servizi per il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cava di calcare in località Taverna San Felice del comune di Presenzano (CE) della ditta Di Gasparro Alberto è stato definito il regime vincolistico gravante sulle aree di interesse come di seguito indicato:
 - 1. *nelle tavole dello stato di fatto della Variante per le zone “D” del vigente strumento urbanistico, è individuata come “Area di Cava Esistente”;*
 - 2. *presenza di vincolo idrogeologico, R.D. n.3267/1923 – L.R. n.11/1996 s.m.i.;*
 - 3. *parzialmente interessata dall'area SIC denominata IT8010005 “Catena di Monte Cesima”;*
 - 4. *presenza di Usi Civici, L. n.1766/1927 - R.D. n.332/1928 – L.R. n.11/1981;*
 - 5. *presenza del vincolo delle aree percorse dal fuoco, L. n.353/2000 s.m.i.*
 - 6. *presenza del vincolo paesaggistico, art.142, comma 1, lettere g e h, D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;*
 - 7. *Area a Rischio Frane molto elevato (R4), Area di Alta Attenzione (A4) e Area di attenzione potenzialmente alta (ApA) nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, L. n.183/1989 s.m.i.;*
- b. che il succitato progetto è stato sottoposto, altresì, alla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale, ai sensi dell'art.20 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., integrata con la Valutazione d'Incidenza per la presenza dall'area SIC denominata IT8010005 "Catena di Monte Cesima", nonché alla procedura per l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del citato D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;

- c. che, in ragione del su menzionato regime vincolistico, nel corso delle diverse sedute di conferenza le Amministrazioni convocate ai lavori hanno reso i seguenti pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati:

– **Vincolo Idrogeologico**, R.D. n.3267/1923 – L.R. n.11/1996 s.m.i.:

o Comunità Montana "Monte Santa Croce"

- *Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso nei riguardi del vincolo idrogeologico con prescrizioni* (prot. n.412 del 11.02.2016), visto il parere endoprocedimentale espresso dallo STAP Foreste con nota prot.12599 del 11.01.2016 (entrambi allegati al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

– **Vincolo delle terre in uso civico**, L. n.1766/1927 - R.D. n.332/1928 – L.R. n.11/1981:

o Regione Campania – UOD Foreste

- Decreto n.92 del 22.07.2014 avente ad oggetto "*Comune di Tora e Piccilli (CE). Autorizzazione al mutamento di destinazione di terre collettive per concessione in uso temporaneo alla ditta Dia Gasparro Alberto per lavori di messa in sicurezza della cava di calcare esistente in località Montagna San Felice. Art.12 legge 1766/27, art.41 del R.D. n.332/28, art.5, 10 e 11 L.R.C. n.11/81*" (allegato anche al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

– **Vincolo per le aree percorse dal fuoco**, L. n.353/2000 s.m.i.:

o Amministrazione comunale di Presenzano

- Delibera di Consiglio Comunale di Presenzano (CE) n.21 del 24.06.2013 avente ad oggetto "*Legge 353/2000 e ss.mm. ed integr. – Legge quadro in materia di incendi boschivi. Deroga vincolo su aree percorse da incendio su p.lla n.19 del fg. 6 e p.l n.54 del fg. 13*" (allegato anche al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

– **Vincolo Paesaggistico**, art.142, co.1 lettere g e h, D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.:

o Amministrazione comunale di Presenzano

- Autorizzazione N.01/2015 del 18.06.2015, con le prescrizioni dettate dal parere prot. n.2368 del 12.06.2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento (entrambi allegati al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

– **Perimetrazione PSAI-Rf**, L. 183/1989 s.m.i.:

o Autorità di Bacino Fiumi Liri Garigliano e Volturno

- *parere favorevole limitatamente agli interventi consentiti dalle norme del PsAI-Rf nelle suddette aree R4 ed A4 ossia quelli funzionali al recupero ambientale del sito e nella misura strettamente necessaria a tale finalità*, prot. n.1821 del 06.03.2013 (allegato al verbale di conferenza della seduta del 06.03.2013);

- d. che sono stati, altresì, acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, assensi, determinazioni comunque denominati:

o Regione Campania – UOD Valutazioni Ambientali

parere favorevole con prescrizioni in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza, reso con Decreto n.26 del 13.01.2016 (allegato al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

o ARPA Campania – Dipartimento Provinciale di Caserta

parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n.8925 del 11.02.2016 (prot. reg. n.101334 del 12.02.2016 - allegato al verbale di conferenza della seduta conclusiva del 16.02.2016);

o Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. reso con Decreto n.57 del 31.03.2016;

o ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione di Mignano Montelungo (CE)

parere sanitario favorevole con prescrizioni reso nella seduta di conferenza del 28.03.2014 come da scheda allegata al relativo verbale;

- e. che in sede di conferenza di servizi, benché regolarmente convocata, l'Arcadis si è dichiarata incompetente in merito al progetto in epigrafe, nonostante lo stesso preveda il coinvolgimento della cava abbandonata (cod. 61065_03) ricompresa nel *“Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abbandonate, abusive o dismesse”* approvato dall'ex Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque della regione Campania ai sensi dell'art.11 dell'O.M. n.3100/2000, rientra nelle competenze della citata Agenzia per effetto dell'art.33 della L.R. 30.01.2008, n.1;
- f. che, vista la mancata partecipazione della citata Agenzia al procedimento e preso atto delle condizioni di instabilità e di pericolo che caratterizzano il sito di cava di interesse del progetto *de quo*, la conferenza di servizi ha ritenuto che l'intervento, sulla cava abbandonata, è necessario ai fini della messa in sicurezza e della riqualificazione ambientale dell'intero fronte di cava della Ditta Di Gasparro Alberto;
- g. che, all'esito della seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi il 16.02.2016, l'Amministrazione Procedente ha preso atto dei pareri *“favorevoli con prescrizioni”* resi dalle Amministrazioni interessate, indicati ai precedenti punti **c.** e **d.** del Rilevato;
- h. che, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6bis dell'art.14-ter della L. 241/1990 s.m.i., l'Amministrazione Procedente ha assunto la determinazione conclusiva del procedimento *de quo* espletato attraverso l'istituto della conferenza di servizi esprimendo parere favorevole, con le prescrizioni di cui ai pareri resi dalle Amministrazioni interessate ed agli atti della conferenza, al *“Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cava di calcare in località Taverna San Felice del comune di Presenzano (CE) della ditta Di Gasparro Alberto, ai sensi dell'art.24, co.3, e dell'art.89, commi 3 e 4, delle NdA del PRAE”*.

Rilevato altresì:

- a. che i terreni su cui si sviluppa il sito di cava oggetto del richiamato progetto, individuati al foglio n.13 del comune di Presenzano (CE), particelle nn. 9, 53 e 97 (ex 53), 54p e 90 (ex 54), 5013 (ex 8b), 5032 (ex 6), 5034 (ex 7), 5036 (ex 8a), 5039 (ex 11), 5042 (ex 29b) sono in disponibilità della ditta Di Gasparro Alberto come da contratto di comodato registrato alla Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca al n.130 del 11.02.2016 depositato agli atti di conferenza ed allegato al verbale della seduta conclusiva del 16.02.2016;
- b. che il progetto interessa anche terreni di proprietà del comune di Tora e Piccilli (CE), ricadenti in tenimento di Presenzano ed individuati catastalmente al foglio n.6 particella n.19 per i quali il comune di Tora e Piccilli ha depositato agli atti di conferenza (allegato al verbale della prima seduta del 06.03.2013) la Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 12.09.2012 avente ad oggetto *“Manifestazione di intenti alla concessione temporanea a titolo oneroso dell'area demaniale confinante con la cava di proprietà Di Gasparro Alberto finalizzata alla bonifica – Atto di indirizzo”*;
- c. che, al riguardo, in riscontro alla richiesta dello scrivente Ufficio prot.314238 del 09.05.2016, con pec acquisita al prot. regionale n.328623 del 13.05.2016, la ditta proponente ha trasmesso l'atto di affitto dei fondi rustici individuati catastalmente al foglio n.6, part.lla n.19p, per una durata di anni 6 dall'effettivo inizio delle opere di riqualificazione, debitamente registrato presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate al n.1269 del 12.05.2016.

Dato atto:

- a. che con nota prot. n.203514 del 23.03.2016 questo Ufficio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art.5 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dell'art.10 delle NdA del PRAE, ha formulato alla ditta Di Gasparro Alberto richiesta di adempimenti preliminari al rilascio del succitato provvedimento autorizzativo consistenti nella trasmissione:
 - 1. della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n.503 del 04.10.2011 *“Coltivazione di cave e torbiere ai sensi della legge regionale n.54 del*

- 13.12.1985 e s.m.i. – approvazione delle Norme Specifiche Tecniche sulle capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania”;
2. dei nominativi del direttore di cava e del direttore responsabile per la sicurezza nei cantieri da attività estrattiva, ai sensi e per gli effetti del DPR n.128/1959 s.m.i. e del D.Lgs. n.624/1996 s.m.i., unitamente alla documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico in capo al direttore di cava, ai sensi dell'art.4 della citata DGRC n.503/2011;
 3. del Documento di Sicurezza e Salute, ai sensi del DPR n.128/1959 s.m.i. e del D.Lgs. n.624/1996 s.m.i.;
- b. che, con nota acquisita al prot. regionale n.257346 del 14.04.2016, la ditta Di Gasparro Alberto ha riscontrato quanto richiesto con la precedente comunicazione;
- c. che con la su richiamata nota prot. n.203514 del 23.03.2016 questo Ufficio, tra l'altro, ha chiesto che:
1. la ditta Di Gasparro Alberto ed il Comune di Presenzano (CE) sottoscrivano una convenzione ai sensi dell'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dell'art.16 delle NdA del PRAE, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.778/1998;
 2. la ditta Di Gasparro Alberto aggiorni in favore della Regione Campania, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dell'art.13 delle NdA del PRAE, la polizza fidejussoria assicurativa N. 36949006 già stipulata con la Allianz SpA e tutt'ora vigente come risulta dagli atti trasmessi, in riscontro ad esplicita richiesta prot. n.900862 del 28.12.2015 di questo Ufficio, dalla medesima Ditta ed acquisiti al prot. reg. n.128958 del 24.02.2016. **L'aggiornamento della polizza deve prevedere il suo adeguamento come importo e come tempistica tenuto conto che:**
 - I. per effetto dell'art.13 comma 1 delle NdA del PRAE, **la durata complessiva della polizza fidejussoria deve essere di tre anni superiore alla scadenza dell'autorizzazione estrattiva che avrà durata di 10 anni;**
 - II. **l'importo complessivo della polizza deve essere di € 154.971,93 (centocinquantaquattromilanovecentosettantuno/93), pari al 60% dell'importo complessivo [€ 258.286,56] previsto dal Computo Metrico Estimativo (art.6 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i.) relativo agli interventi di ricomposizione ambientale di cui al Progetto approvato, e deve garantire sia la mancata realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale (art.6 comma 4 L.R. n.54/1985 s.m.i.) sia il mancato pagamento dei contributi dovuti al Comune di Presenzano (CE)** ai sensi dell'art.18 comma 5 della medesima legge regionale;
 - III. ai sensi del comma 5 del richiamato art.6 della L.R. n.54/1985 s.m.i., l'entità della polizza “... dovrà essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione”.

Preso atto che, in corso la conferenza di servizi, la L. n.164/2014 con l'art.25, co.1 lett.a) ha apportato integrazioni all'art.14ter della L. n.241/1990 introducendo il comma 8bis il quale dispone che “*I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale*”.

Ritenuto:

- a. che si possa autorizzare il programma “*Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cava di calcare in località Taverna San Felice del comune di Presenzano (CE) della ditta Di Gasparro Alberto, ai sensi dell'art.24, co.3, e dell'art.89, commi 3 e 4, delle NdA del PRAE*”, approvato in conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 16.02.2016;
- b. che la tempistica per la realizzazione del succitato progetto di riqualificazione e messa in sicurezza sia conforme a quanto disposto dalle NdA del PRAE ed ai chiarimenti resi con la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 avente ad oggetto “*ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)*” emanata dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali;

- c. che le attività di cui al progetto *de quo*, essendo costituite dai soli interventi di estrazione di materiale calcareo e non anche dalle lavorazioni dello stesso, non rientrano nel campo di applicazione della vigente disciplina sulle industrie insalubri, di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265 del 27.07.1934, art.216, ed al Decreto Ministro della Sanità del 05.09.1994; peraltro, tale conclusione è avvalorata anche dalla circostanza che l'ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione di Mignano Montelungo (CE), con il parere di competenza reso in occasione della seduta di CdS del 28.03.2014, non ha ravvisato la necessità che il Comune emettesse la certificazione di industria insalubre.

VISTO IL D.P.R. n.128 del 09/08/1959;

VISTA LA L.R. 54/1985;

VISTA LA L.R. 17/1995;

VISTA LA Delibera di G.R. di Delega n.3153 del 12/05/1995;

VISTO IL D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995;

VISTO IL D.Lgs. n.624 del 25/11/1996;

VISTO IL D.Lgs. n.165/2001

VISTE le N.d.A. del P.R.A.E.;

VISTA la L.R. 15/2005;

VISTA la L.R. 1/2008;

VISTA la Direttiva prot. n.857110 del 07.10.2009 avente ad oggetto “*ulteriori indirizzi applicativi della L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii., della L.R. n.14/2008 e delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)*”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa “Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE” e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2016.0003786 del 13.05.2016 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di autorizzare la ditta Di Gasparro Alberto, con sede sociale a Presenzano (CE) – Via Casilina km 164, a realizzare gli interventi di cui al “Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cava di calcare in località Taverna San Felice del comune di Presenzano (CE) della ditta Di Gasparro Alberto, ai sensi dell'art.24, co.3, e dell'art.89, commi 3 e 4, delle NdA del PRAE”, secondo quanto approvato in sede di conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 16.02.2016 con “*parere favorevole con prescrizioni*”;**
- 2. di specificare che il succitato progetto prevede:**
 - 2.1 la realizzazione di complessivi n.24 gradoni caratterizzati da scarpate di 5m, pedate di 3,50m ed inclinazione < 60°;
 - 2.2 il piazzale di cava posto alla quota finale di 202m s.l.m., mentre il ciglio della cava si sviluppa tra la quota minima di circa 315m s.l.m. e la quota massima di circa 330m s.l.m. in funzione dell'andamento del versante naturale;
 - 2.3 la realizzazione, propedeutica all'inizio delle attività, di una pista di arrocco per raggiungere la zona di ciglio in totale sicurezza, prevista nel settore sinistro del fronte di cava (guardando) ove occuperà, in parte, anche suoli di proprietà del comune di Tora e Piccilli ricadenti in territorio comunale di Presenzano; tale pista sarà “ripristinata” durante le fasi di avanzamento della coltivazione mentre sarà realizzata una pista di arrocco definitiva che, procedendo dall'alto verso il basso, sarà eseguita contemporaneamente agli interventi di realizzazione dei gradoni di progetto;

2.4 un volume di materiale calcareo estraibile complessivamente pari a 1.232.970m³ ed un volume di materiale basaltico estraibile complessivamente di 36.030m³, per un volume totale da estrarre di 1.269.000m³;

2.5 una tempistica per la sua realizzazione di 10 anni a partire dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva, secondo il cronoprogramma delle attività (TAV. N° I/2) redatto mediante diagramma di Gantt ed acquisito al prot. regionale n.313406 del 07.05.2014 e facente parte integrante del progetto approvato in conferenza di servizi;

2.6 interventi di rinaturalizzazione delle aree con piantumazione di essenze vegetazionali coerenti con la originaria destinazione di bosco delle aree e della presenza del vincolo degli usi civici, secondo quanto riportato nella Relazione Agronomica datata 10 luglio 2014 e facente parte integrante del progetto approvato in conferenza di servizi;

3. di specificare che i predetti interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto approvato in conferenza di servizi, la cui documentazione, facente parte integrante del presente decreto, è costituita dai seguenti elaborati:

3.1 TAV. A1	Relazione Tecnica Generale	prot.722951 del 03.10.2012
3.2 TAV. A2	Relazione al Progetto di Coltivazione	prot.722951 del 03.10.2012
3.3 TAV. A3	Piano Economico Finanziario	prot.722951 del 03.10.2012
3.4 TAV. A4	Relazione al Progetto di Sistemazione Paesistica ed Ambientale	prot.722951 del 03.10.2012
3.5 TAV. A5	Relazione sulla Sicurezza del Cantiere ed Igiene Ambientale	prot.722951 del 03.10.2012
3.6 ---	Relazione Agronomica	prot.858826 del 17.12.2014
3.7 TAV. A7	Relazione Geologica	prot.722951 del 03.10.2012
3.8 TAV. B1	Corografia	prot.722951 del 03.10.2012
3.9 TAV. B2	Aerofotogrammetria	prot.722951 del 03.10.2012
3.10 TAV.B3	Planimetria Catastale	prot.889242 del 30.11.2012
3.11 TAV.B4	Rilievo plano-altimetrico e stato di attuale	prot.722951 del 03.10.2012
3.12 TAV.B5	Planimetria cava con coni ottici	prot.722951 del 03.10.2012
3.13 TAV.B6	Carte dei Vincoli	prot.722951 del 03.10.2012
3.14 TAV.I/1	Planimetria stato di fatto e di progetto con indicazione dei vincoli	prot.313406 del 07.05.2014
3.15 TAV.C1	Individuazione del sito estrattivo	prot.722951 del 03.10.2012
3.16 TAV.C2	Piano di coltivazione	prot.722951 del 03.10.2012
3.17 TAV.C3	Sezioni trasversali	prot.722951 del 03.10.2012
3.18 TAV.C4	Planimetria comparativa	prot.722951 del 03.10.2012
3.19 TAV.C5	Sistemazione idraulica	prot.722951 del 03.10.2012
3.20 TAV.C6	Sistemazione paesistica ed ambientale	prot.722951 del 03.10.2012
3.21 TAV.C7	Fasi di coltivazione	prot.722951 del 03.10.2012
3.22 TAV.I/2	Cronoprogramma delle attività	prot.313406 del 07.05.2014
3.23 TAV.D1	Rilievo Geomeccanico	prot.722951 del 03.10.2012
3.24 TAV.D2	Indagine Geofisica	prot.722951 del 03.10.2012
3.25 TAV.D3	Indagine Geotecnica	prot.722951 del 03.10.2012
3.26 TAV.D4	Relazione di Calcolo – Analisi di stabilità	prot.722951 del 03.10.2012
3.27 TAV.D5	Report fotografico	prot.722951 del 03.10.2012
3.28 TAV.D6	Carta geolitologica e idrogeologica	prot.722951 del 03.10.2012
3.29 TAV.D7	Carta geomorfologica	prot.722951 del 03.10.2012
3.30 TAV.D8	Carta ubicazione indagini e dei coni ottici	prot.722951 del 03.10.2012
3.31 TAV.D9	Piano assetto idrogeologico – Rischio Frana	prot.722951 del 03.10.2012
3.32 ----	Relazione integrativa (nota N°237 PE/14 ARPA)	prot.169955 del 10.03.2016
3.33 ----	Relazione previsionale impatto acustico	prot.169955 del 10.03.2016

4. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto a concludere le attività connesse all'attuazione del progetto autorizzato, compreso il completo recupero delle aree, entro il termine di 10 anni a far data dalla notifica del presente atto alla ditta stessa, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURC se antecedente, secondo il cronoprogramma di cui al Diagramma di Gantt delle lavorazioni facente parte integrante della documentazione progettuale;
5. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto a trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento pena la sua decadenza, polizza fidejussoria bancaria o assicurativa – in questo caso rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.209/05 "*Codice delle assicurazioni private*" - per gli interventi di recupero ambientale, avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (art. 13 delle NdA del PRAE) e di importo di € 154.971,93 (centocinquantaquattromilanovecentosettantuno/93), pari al 60% dell'importo complessivo [€ 258.286,56] previsto dal Computo Metrico Estimativo (art.6 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i.) relativo agli interventi di ricomposizione ambientale di cui al Progetto approvato; detta polizza deve garantire sia la mancata realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale (art.6 comma 4 L.R. n.54/1985 s.m.i.) sia il mancato pagamento dei contributi dovuti al Comune di Presenzano (CE) ai sensi dell'art.18 comma 5 della medesima legge regionale;
6. di specificare che la ditta Di Gasparro Alberto e l'Amministrazione comunale di Presenzano devono provvedere alla stipula della convenzione di cui all'art.18 della L.R. 54/1985 e s.m.i. ed all'art.16 delle NdA del PRAE, secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n.778 del 24.02.1998, debitamente registrata presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, da trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di autorizzazione, pena la sua revoca;
7. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto ad adempiere, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, alle disposizioni contenute agli artt. 38 (*identificazione cava*), 39 (*perimetrazione e recinzione dell'area*) e 40 (*rete di punti quotati*) delle NdA del PRAE;
8. di specificare che la verifica delle predette prescrizioni sarà svolta dal personale di vigilanza di questo Ufficio in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava ed, in caso di eventuale inosservanza, si procederà ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/1985 e s.m.i.;
9. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto a trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, la prevista relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle NdA del PRAE;
10. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto a provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2008, al pagamento del contributo ambientale determinato sul volume estratto annualmente, in aggiunta al contributo dovuto al Comune, previsto dall'art. 18 della L.R. 54/1985 e s.m.i., ed al contributo regionale, ai sensi dell' art. 17 della L.R. 15/2005;
11. di obbligare la ditta Di Gasparro Alberto a consegnare entro il 31 dicembre di ogni anno, in allegato alla ricevuta di avvenuto pagamento dei predetti contributi, tutta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più di 20m;
12. di precisare che il trasferimento della presente autorizzazione è disciplinato dall'art.12 della L.R. 54/1985 s.m.i. e dall'art. 14 delle NdA del PRAE;
13. di specificare che la presente autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 54/1985 s.m.i., nonché dall'art. 15 delle NdA del PRAE.
14. Il presente Decreto viene consegnato:
 - 14.1 in via cartacea, per notifica unitamente ad una copia del progetto:
 - alla ditta Di Gasparro Alberto con sede sociale alla Via Casilina km 164, Presenzano (CE)

14.2 in forma telematica, per competenza e/o conoscenza:

- al Sindaco del Comune di Presenzano (CE);
- al Sindaco del Comune di Tora e Piccilli (CE);
- all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
- alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
- al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
- all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- alla Soprintendenza Archeologia della Campania;
- al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania;
- all'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);
- all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta;
- all'A.S.L. Caserta - Dipartimento di Prevenzione di Mignano Montelungo (CE);
- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta;
- al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta.

15. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

16. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo